



**TRIBUNALE DI MESSINA**

**Presidenza**

**Al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione indirizzo  
*settima-emergenzacovid@cosmag.***

**Al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro**

**Al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia**

**Al Sig. Prefetto di Messina**

**Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina**

**Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina**

**Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina**

**A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di  
Messina**

**l'Ufficio del Giudice di Pace di Messina**

**l'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta**

**Al Sindaco di Rometta**

**Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Messina**

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona**

**P.G.**

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti**

**All'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina, Patti e Barcellona P.G.**

**Al Consiglio Notarile distrettuale**

**All'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina**

**All'Ordine degli Ingegneri di Messina**

**All'Ordine degli Architetti di Messina**

**All'Ordine dei Geometri**

**All'Ordine degli Psicologi**

**All'Ordine dei Consulenti del Lavoro**

**All'Ordine dei Periti Agronomi**

**All'Ordine degli Agrotecnici**

**DECRETO N. 16/2020**

**Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV**

**Il Presidente f.f.,**

**Visti i decreti numeri 14 e 15 del 2020**

**Visto il d.l. 2/3/2020 n. 9;**

**visto il D.P.C.M. del 4.3.2020;**

**visto il Decreto del Capo del DOG del 6.3.2020;**

**visto il d.l. 18/2020 che ha sostituito il d.l. 8/3/2020 n. 11 mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 15/4/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV fino al 30/6/2020;**

**visto il D.P.C.M. dell'11/3/2020 ed il D.P.C.M. del 22 marzo 2020;**

**visti gli esiti della riunione tenutasi in Corte d'Appello;**

**rilevato che, come evidenziato dalle Autorità Sanitarie, permane lo stato emergenziale derivante dalla diffusione dell'epidemia da coronavirus 2019-ncov;**

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in particolare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

ritenuto che permane l'esigenza di limitare concretamente la mobilità ed i contatti tra le persone allo scopo di rallentare la diffusione dell'epidemia;

visti gli artt. 2 e ss. d.l. 11/2020

rilevato che, ai sensi dell'art. 2 d.l. 11/2020 *ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti;*

ritenuto che, allo stato, le misure consentite dall'art. 2 d.l. cit. devono essere adottate nella massima estensione, salvo successiva revisione in caso di cessazione della condizione emergenziale;

che, pertanto, le seguenti misure, salva successiva modifica o revoca, avranno efficacia fino 15 aprile 2020;

#### DISPONE

con riferimento al periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020

##### 1) Attività giurisdizionale

Visto l'art. 83 d.l. 18/2020

(criteri generali)

1.1) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati cureranno di fissare i procedimenti a orario, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno dell'orario di chiamata;

1.2) le udienze, in tutti i casi in cui vengano celebrate, anche solo ai fini del rinvio, sono tenute a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 c.p.p. e 128 c.p.c.; per ciascun procedimento saranno ammessi in aula unicamente le parti interessate al procedimento medesimo, la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito, ed i rispettivi difensori; è, in ogni caso, vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza; le parti e gli avvocati potranno attendere nell'atrio o, quanto al Tribunale, all'interno dell'aula A, ove nella stessa non si tenga udienza;

1.3) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno

che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito. I Consigli dell'Ordine cureranno che la presente disposizione venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;

Visto l'art. 83, comma 11, d.l. 18/2020

1.4) nell'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale sarà consentito unicamente il deposito telematico degli atti ai sensi e nei termini di cui all'art. 16bis commi 1 e 1bis dl 179/2012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telematico degli atti, non sarà accettato il deposito cartaceo; gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 D.P.R. 115/02, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/02 connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lv. 82/05.

#### Udienze civili

Visto l'art. 83, comma 1 e comma 3 lett. a) d.l. 18/2020

1.5) tutte le udienze civili fissate sino al 15 aprile 2020 presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione di quelle di seguito specificate, sono differite d'ufficio a data successiva al 30/06/2020;

1.6) ai fini di cui sopra, nell'ambito dei procedimenti civili, il giudice provvederà d'ufficio e fuori dall'udienza, al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti a cura della Cancelleria;

1.7) non saranno soggetti al rinvio di cui al punto 1.5), salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte interessata alla trattazione, le seguenti tipologie di procedimenti:

a) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

b) le cause in materia familiare in cui non siano già stati adottati i provvedimenti urgenti, tra cui le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi, i procedimenti di separazione consensuale e le cause in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provvedimenti in essere;

c) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, tanto in sede di prime cure quanto in sede di reclamo, tra cui le istanze di sospensione cautelare del provvedimento di diniego della protezione internazionale, i procedimenti per inibitoria dopo l'emissione del decreto collegiale di rigetto della domanda di protezione;

d) procedimenti in materia di licenziamenti, limitatamente alla fase sommaria, e quelli cautelari in materia di lavoro quando vengano rappresentate ragioni di salute;

e) i procedimenti di convalida dell'allontanamento di cittadini dell'Unione europea e di trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

f) i procedimenti urgenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute (sul punto si ribadisce quanto disposto da questo presidente di sezione con nota del 10 marzo 2020, prot. n. 124/2020);

MP

g) i procedimenti in materia di TSO, volontaria giurisdizione urgente (tra esse comprese le cause in materia di prima regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio nonché di revisione della disciplina relativa ai rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato, di sequestro dei beni del coniuge obbligato, di riconoscimento della quota del t.f.r. al coniuge divorziato; di riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato), di interruzione volontaria della gravidanza, concernenti gli ordini di protezione contro gli abusi familiari nonché i procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;

h) i procedimenti azionati ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e ai sensi dell'art. 1172 c.c., diversi da quelli di cui al punto c), qualora questi abbiano ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla salute, sempre che la ricorrenza del pericolo di danno alla salute sia stata chiaramente rappresentata in ricorso;

i) i ricorsi per A.T.P. in materia civile ordinaria, se azionati ai sensi dell'art. 696 c.p.c.;

l) gli altri procedimenti, diversi da quelli di cui al superiore elenco, aventi, ad insindacabile giudizio del giudice procedente, carattere di urgenza, nei termini di cui all'art. 1 n. 2) ultimo inciso del d.l. cit., quando la richiesta di trattazione sia formulata, prima dell'udienza, da una delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti;

Specifiche tipologie di procedimenti soggetti a rinvio:

Fermo quanto sopra, per mere esigenze di chiarezza, vengono di seguito elencate alcune tipologie di affari soggetti a rinvio, in quanto particolarmente frequenti sui ruoli della sezione e/o tali da suscitare dubbi interpretativi:

- vengono differiti d'ufficio i procedimenti in materia di sfratto per morosità e per finita locazione;

- vengono differiti d'ufficio i procedimenti di volontaria giurisdizione diversi dalle cause in materia di prima regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio nonché di revisione della disciplina relativa ai rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato, di sequestro dei beni del coniuge obbligato, di riconoscimento della quota del t.f.r. al coniuge divorziato; di riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato- vengono differiti d'ufficio i procedimenti di divorzio congiunto;

- vengono differiti d'ufficio i procedimenti cautelari aventi ad oggetto diritti patrimoniali e i procedimenti possessori tra essi compresi i sequestri giudiziari e conservativi;

visto l'art. 83, comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 (udienze virtuali)

1.8) a partire dal 16 aprile 2020 (e sin d'ora, per i procedimenti a trattazione "urgente"), le udienze si svolgeranno o con la modalità "virtuale" prevista al successivo punto 1.9 ovvero a distanza, secondo quanto specificato al punto 1.11, salvo specifica necessità di trattazione tradizionale.

1.9) Quanto alla prima opzione, ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai

difensori delle parti e sia consentito il rito telematico per lo specifico ufficio, l'udienza sarà celebrata con la partecipazione virtuale o "cartolare" delle parti, *"mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*.

In tal caso, il giudice darà avviso alle parti che l'udienza avrà trattazione virtuale nella data fissata, con decreto da comunicare almeno quindici giorni prima della data di udienza e con invito a depositare telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza le predette note, che non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 12; nel decreto le parti vengono avvertite che, essendo la partecipazione all'udienza effettuata mediante lo scambio di note, il mancato deposito di queste ultime equivale ad assenza dalla udienza, valutabile ai sensi degli art. 181, 309 e 631 c.p.c.

1.10) in alternativa alla superiore modalità (che può trovare applicazione elettiva soprattutto nel contenzioso ordinario o nelle udienze di esecuzione ed in alcune tipologie di procedimenti endofallimentari), il giudice – in ragione della tipologia di contenzioso o per esigenze specifiche - può, revocata l'udienza tabellare, assegnare alle parti termine di giorni quindici, decorrenti dalla data del provvedimento di revoca dell'udienza (o dalla data dell'udienza revocata), per lo scambio di note ed adottando, all'esito, la decisione.

visto l'art. 83, comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 (udienze a distanza)

1.11) in tutti i casi in cui l'udienza non sia soggetta a rinvio e non possa procedersi ai sensi mediante udienza virtuale come sopra descritta, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), ove l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, la stessa potrà essere tenuta mediante collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

1.12) ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza, il giudice comunicherà, mediante deposito in Consolle, ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento, inserendo nel provvedimento di comunicazione copia del link generato dal sistema, cliccando sul quale il procuratore potrà aderire all'udienza.

1.13) all'udienza di cui al punto 1.11) il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

#### Procedure concorsuali

1.14) Le udienze prefallimentari.

Salvo diversa successiva determinazione, le udienze prefallimentari ex art. 15 legge fall. e quelle inerenti i ricorsi per concordati preventivo ex art. 161 e 162 legge fall. fissate tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 saranno trattate con l'adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di più persone in aula o nei corridoi.

I difensori del debitore possono far partecipare il loro assistito anche attraverso la modalità c.d. cartolare o virtuale ex art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, mediante deposito di note difensive.

#### 1.15) Le udienze di verifica dei crediti e le adunanze dei creditori

Le udienze di verifica dei crediti ex art. 96 legge fall. e le adunanze dei creditori nel concordato preventivo ex art. 174 legge fall., se non rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, di norma ed ove possibile saranno trattate, ai sensi dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, nella modalità c.d. a partecipazione virtuale,: in tal caso, in via preventiva il giudice dell'esecuzione (per ciascuna udienza o per lo specifico giudizio) darà avviso alle parti che l'udienza stessa avverrà con trattazione virtuale nella data fissata, con decreto da comunicare almeno quindici giorni prima della data di udienza e con invito a depositare telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", che non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 12.

#### 1.16) Le attività di apposizione dei sigilli ed inventario.

Le attività in questione (sospese sino al 15 aprile 2020, salvi i casi di assoluta urgenza) dovranno essere effettuate con tutte le necessarie cautele a tutela della salute degli operatori e dei terzi, e potranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 – previa autorizzazione del giudice - ove non si ravvisino criticità o pericolo di dispersione dei beni.

#### 1.17) L'attività di gestione e controllo del curatore (e del commissario e del liquidatore giudiziali). Gli ordini di liberazione.

Premessa la salvezza di ogni attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (es.: acquisizione canoni di locazione, interlocuzione con le parti), gli accessi presso i cespiti del debitore (sospesi sino alla data del 15 aprile 2020, ad eccezione delle urgenze indicate nella circolare del presidente di sezione del 19 marzo 2020) verranno effettuate con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice).

Fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) ai sensi dell'art. 113, co. 6, d.l. n. 18/2020 (secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020), sino alla data del 30 giugno 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ad eccezione delle seguenti ipotesi e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

#### 1.18) Le vendite.

Gli esperimenti di vendita da fissare saranno previsti prudenzialmente per date successive al 30 giugno 2020 e, tendenzialmente non prima di settembre 2020, stante l'esigenza di assicurare l'accesso ai beni da parte degli interessati in piena sicurezza e di programmare la pubblicità in tempo utile e per evitare di sostenere spese in caso di eventuali successive criticità dell'emergenza sanitaria in corso che possano determinare ulteriori rinvii nel periodo preferiale.

Si rammenta che, come da circolari del 10 e del 19 marzo 2020 del presidente di sezione (che si richiamano integralmente), sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 30 aprile 2020, salvo diversa determinazione del giudice (ad esempio, laddove sia possibile evitare qualsiasi rischio per il curatore e le parti, come nel caso di beni totalmente all'aperto (es. struttura portuale o terreno) o di beni immateriali (es. brevetti o licenze).

1.19) Quanto alle udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore.

Le udienze di rendiconto fissate tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 si terranno con la sola eventuale presenza in aula del curatore, potendo gli interessati presentare osservazioni telematicamente nel termine a ritroso loro assegnato.

#### Procedure esecutive

1.20) Svolgimento delle udienze di esecuzione

Le udienze di esecuzione (mobiliari ed immobiliari) fissate o da fissare nell'arco temporale tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 di norma ed ove possibile saranno trattate, ai sensi dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, nella modalità c.d. a partecipazione virtuale, ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e sia consentito il rito telematico: in tal caso, in via preventiva il giudice dell'esecuzione (per ciascuna udienza o per lo specifico giudizio) darà avviso alle parti che l'udienza stessa avverrà con trattazione virtuale nella data fissata, con decreto da comunicare almeno quindici giorni prima della data di udienza e con invito a depositare telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", che non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 12; nel decreto le parti vengono avvertite che, essendo la partecipazione all'udienza effettuata mediante il suddetto scambio di note, il mancato deposito di queste ultime equivale ad assenza dalla udienza, valutabile ai sensi dell'art. 631 c.p.c.

Ove quanto sopra non fosse possibile e si renda comunque necessaria la presenza dei difensori e delle parti o di altri soggetti, l'udienza verrà trattata secondo il metodo tradizionale, con l'adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di più persone in aula o nei corridoi.

Il giudice può anche, ove sia possibile dal punto di vista telematico, tenere udienza "a distanza", con collegamento video e audio da remoto.

Per le udienze di esecuzione mobiliare

1. per i pignoramenti presso terzi, resta ferma la possibilità per il creditore procedente di depositare fino al giorno prima dell'udienza (con evidenziazione di "urgenza") atti e documenti con integrazione di note (quali ad es. dichiarazione del terzo pervenuta tardivamente), che non è stato possibile depositare prima per motivi non dipendenti dallo stesso;

2. per le opposizioni all'esecuzione (ex art. 615 co. 2 e 619 c.p.c.) con richiesta di inibitoria, la stessa potrà essere depositata telematicamente con evidenziazione di "urgenza" fino al giorno prima dell'udienza stessa.

#### 1.21) Udienze da fissare.

Tendenzialmente, visto l'ingorgo dei ruoli conseguente ai rinvii d'ufficio per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile e le permanenti esigenze di cautela sanitaria, le nuove udienze dovranno essere fissate in data successiva al 30 giugno 2020, valutando in maniera rigorosa la sussistenza del presupposto dell'urgenza connesso al "grave pregiudizio" che deriverebbe dalla ritardata trattazione da fissare (es. per sospensione connessa ad opposizione, conversione del pignoramento, richiesta di stipula di mutui e/o vendite notarili con contestuale cancellazione di gravami, ecc.) ed adottando, comunque, le necessarie cautele prima indicate.

#### 1.22) Gli ordini di liberazione.

Fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) ai sensi dell'art. 113, co. 6, d.l. n. 18/2020 (secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020), sino alla data del 30 giugno 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ad eccezione delle seguenti ipotesi e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

#### 1.23) Quanto alle vendite immobiliari ed all'attività del professionista delegato.

Gli esperimenti di vendita da fissare saranno previsti prudenzialmente per date successive al 30 giugno 2020 e, tendenzialmente non prima di settembre 2020, stante l'esigenza di assicurare l'accesso ai beni da parte degli interessati in piena sicurezza e di programmare la pubblicità in tempo utile e per evitare di sostenere spese in caso di eventuali successive criticità dell'emergenza sanitaria in corso che possano determinare ulteriori rinvii nel periodo preferiale.

Si rammenta che, come da circolari del 10 e del 19 marzo 2020 del presidente di sezione, sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 30 aprile 2020, salvo diversa determinazione del giudice (ad esempio, laddove sia possibile evitare qualsiasi rischio per il custode/delegato e le parti, come nel caso di beni totalmente all'aperto (es. struttura portuale o terreno) o di beni immateriali (es. brevetti o licenze).

Pertanto:

1) i termini previsti per le attività di delega, ivi compresa la data della vendita, verranno automaticamente prorogati di novanta giorni ed il delegato provvederà a rifissare l'esperimento in data successiva al 30 giugno 2020, dandone comunicazione al giudice;

2) il delegato darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *“vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*;

3) le offerte già ritualmente pervenute per le vendite oggetto di sospensione verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo, per l'appunto, che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;

4) i delegati sino al 30 aprile 2020 non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese e comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

5) in occasione degli esperimenti come sopra sospesi, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte attestata dalla Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale secondo le modalità sopra indicate;

6) in relazione alle procedure sospese nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

#### 1.24) Quanto alle vendite mobiliari.

Le vendite mobiliari telematiche si svolgeranno regolarmente a cura dell'IVG (a seguito della comunicazione pervenuta dallo stesso) ovvero di altro commissionario, con tutte le cautele necessarie per limitare contatti tra operatori e terzi (es. asportazione o consegna di beni).

#### Udienze penali

Visto l'art. 83, commi 1 e 3, lett. b), d.l. 18/2020

1.25) le udienze dei procedimenti penali fissate sino al 15 aprile 2020 presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione di quelle di seguito specificate, sono differite d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020;

1.26) allo scopo di evitare inutili udienze con conseguenti rischi di assembramento o contatti, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto vorranno valutare l'opportunità di invitare tutti gli iscritti a promuovere l'elezione di domicilio presso il proprio studio dei propri assistiti, comunicando la relativa

dichiarazione telematicamente a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della Cancelleria penale;

1.27) ai fini di cui ai punti precedenti, nell'ambito di tutti i procedimenti penali, pendenti dinanzi al Gip/Gup, al Tribunale o al Giudice di Pace, le udienze sono differite d'ufficio fuori udienza, dal presidente di sezione oppure dal presidente del collegio, dal giudice monocratico, dal giudice dell'udienza preliminare, dal Gip o dal Giudice di Pace dinanzi ai quali pende il procedimento, con avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche (sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o a mezzo PEC), con congruo anticipo ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti, ai sensi dell'art. 83, commi 13 e 14 d.l. 18/2020, nonché al pubblico ministero; a tal fine, anche gli Uffici del Giudice di Pace sono autorizzati all'impiego del sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali o PEC;

1.28) non saranno soggetti al rinvio di cui al punto precedente, le seguenti tipologie di procedimenti:

- a. *procedimenti per convalida dell'arresto o del fermo;*
- b. *procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare relativamente ai quali, durante il periodo di sospensione, dovesse venire a scadenza l'efficacia della sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p.;*
- c. *procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;*
- d. *nei casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti procedimenti:*
  - *a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
  - *a carico di persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza relativamente ai fatti per cui si procede;*

con riferimento a detti procedimenti si avrà cura di interpellare gli interessati prima dell'udienza onde formalizzare l'eventuale richiesta di trattazione la quale dovrà pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per il procedimento; in caso di mancata risposta nei termini fissati, il procedimento sarà differito con le modalità sopra descritte; la traduzione dei detenuti verrà disposta, salvo che i detenuti non dichiarino, al personale della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, di rinunciare alla presenza in udienza;

- e. *procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., quando sia fatta richiesta di parte e l'urgenza sia riconosciuta dal giudice procedente*

1.29) in tutti i casi in cui si debba tenere l'udienza penale, il giudice o la rispettiva cancelleria daranno tempestiva comunicazione al competente Comando della Compagnia Carabinieri perché sia assicurato il servizio di assistenza alle udienze;

visto l'art. 83, comma 12, d.l. 11/2020

1.30) in tutti i casi in cui si debba tenere udienza con imputati o indagati

detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito;

1.31) ai fini di quanto sopra, prima dell'udienza, il giudice darà tempestiva comunicazione alla persona detenuta ed al relativo difensore delle modalità di svolgimento dell'udienza;

1.32) ai fini di quanto sopra la Direzione della Casa Circondariale di Barcellona P.G. e della Casa Circondariale di Messina vorranno allestire idoneo locale, munito di postazione PC dotata di webcam e microfono e, possibilmente, dello specifico applicativo Microsoft Teams diffuso dal Ministero, comunicando la concreta possibilità dello svolgimento dell'udienza.

## 2) sospensione dei termini

Visto l'art. 83, commi, 2, 8, 9, 10, 20 d.l. 18/2020

2.1) nel periodo compreso tra il 9/3/2020 ed il 15/4/2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali

## 3) personale di Cancelleria

3.1) per il personale di Cancelleria verranno diramate apposite disposizioni dal Dirigente Amministrativo in ordine alla presenza in ufficio ed all'utilizzo di lavoro agile, telelavoro, orario flessibile, turnazioni, orario multiperiodale

## 4) misure di igiene e profilassi

i) la segreteria e l'ufficio acquisti vorranno completare le procedure di acquisizione del materiale sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani, guanti monouso e mascherine individuali), eventualmente differenziando i fornitori onde aumentare la possibilità di approvvigionamento, curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Messina;

l) i responsabili delle imprese addette alle pulizie dei locali cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, procedano alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) mediante disinfettanti a base di cloro o alcool;

m) il responsabile dell'impresa addetta alla vigilanza valuterà l'opportunità di dotare il personale, esposto a continui contatti con il pubblico, di idonee mascherine (preferibilmente FFP2 o FFP3) oltre che di guanti;

n) allo scopo di ridurre i rischi di contagio si raccomanda a tutti i frequentatori degli uffici giudiziari del Circondario:

- di evitare i contatti (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti o colleghi;

- di mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt.;

- di lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti (onde evitare che gocce di saliva possano essere veicolate dalle mani agli occhi, alla bocca,

al naso o, in generale, al viso);

- di igienizzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto;
- a protezione della salute altrui, coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o starnuti;
- di evitare gli assembramenti all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;
- di evitare di stazionare nei corridoi;
- il personale che dovesse manifestare sintomi para-influenzali ne darà tempestiva comunicazione e resterà assente dal servizio, facendo ricorso alla malattia;

o) il Sindaco di Rometta vorrà attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene e prevenzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblici con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Messina, 23 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale f.f.  
Mario Samperi

